



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura concordataria N. 8/2021

Il Tribunale, in persona dei sigg.ri magistrati

ROBERTO BRACCIALINI

Presidente

TABACCHI CRISTINA

Giudice

CHIARA MONTELEONE

Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L. Fall. presentata da EDIL MASTER S.C.A.R.L.

Vista la documentazione allegata e successive integrazioni,

Considerato:

- Che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata, avendo parte ricorrente sede legale in Genova, Via Roma 7/9;
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- che la proponente ha domandato assegnarsi il termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta e che tale termine decorre dal deposito della domanda (cfr. Cass. sez. civ. n. 29740/2018);
- che risulta pendente istanza per la dichiarazione di fallimento di EDIL MASTER S.C.A.R.L. srl promossa da IDEAL TETTO SRL e depositata in data 21.4.2021, iscritta al ruolo prefall. n. 112/2021, con la conseguenza che il termine suddetto non può essere superiore a 60 giorni, in base ai commi 6 e 10 dell'art. 161 L. Fall.;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- che non è necessaria l'autorizzazione di questo Tribunale per la nomina di attestatore, *advisor* ed eventuali periti e che, pertanto, nessuna richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata in proposito;
- che invece il pagamento dei periti, di *advisor* ed attestatore, se fatto prima dell'omologa, deve essere autorizzato

RITENUTO necessario:

- 1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali nonché,
- 2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- 3) individuare obblighi informativi mensili;

rilevato che, poiché si tratta concordato preventivo con riserva proposto in pendenza di istanza di fallimento (la proc. Prefall. N. 117/2021), i termini concessi NON sono soggetti alla sospensione feriale (cfr. Corte di Cassazione n. 15435/2018);

P.Q.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di 60 gg dal deposito della domanda per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare e quindi fino al 13.8.2021,

NOMINA commissario ANDREA CASTELLO;

DISPONE che parte ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

a tal riguardo deve segnalarsi a parte ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

PONE l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per il pagamento del compenso ad eventuali periti, *advisor* ed attestatore se effettuato prima dell'omologa;

DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G. rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena parte ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Genova, 20.7.2021

Il Presidente
Roberto Braccialini

